



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E DELLE RELATIVE SCADENZE.

Proposta N° 29 del 15/06/2021

Il Responsabile di Settore

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 (PEF 2021) validato e approvato con Delibera di Consiglio in data odierna, predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo totale di **€ 2.730.533,00** comprensivo del tasso programmatico di inflazione *IPn* e del coefficiente recupero produttività *Xn*, al lordo del contributo MIUR, suddiviso in costi variabili e costi fissi, dettagliato come da seguente schema:

	Comp. variabile	Comp. fissa	Tot
Importo PEF 2021 complessivo	€ 2.730.533		€ 2.730.533
Suddivisione componente variabile – fissa	€ 1.670.849	€ 1.059.684	€ 2.730.533
MIUR		€ 8.599	€ 8.599
Tariffa finale	€ 1.670.849	€ 1.051.085	€ 2.721.934

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 09/07/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2021, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio in data odierna, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita solo attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto conto che l'Ente non ha a disposizione statistiche o misurazioni che consentano di discostarsene e come peraltro suggerito dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe approvate dal Dipartimento delle Finanze nel 2013;

Ritenuto quindi di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche attraverso il calcolo "tecnico" della produzione di rifiuti totali riferiti alle utenze non domestiche QTnd, pari a 761.221,53 kg dato dal prodotto della sommatoria di tutti i coefficienti Kd di cui alla tabella 4a all. del D.P.R. 158/1999, potenziali o presunti di produzione in Kg/m², con le relative superfici totali per categoria, dando luogo poi per differenza fra la quantità di totale di rifiuti QT pari a 7.592.523,00 kg (dato dichiarato nel MUD anno 2019) e QTnd, alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche QTd pari a 6.831.301,47 kg. Sulla base del rapporto QTnd/QT pari a 10,03% e QTd/QT pari a 89,97% è stato quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili utenze domestiche CVd e utenze non domestiche CVnd, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale, in formule:

$$CVd = CV * Qd / QT = \mathbf{\text{€ } 1.503.262,85} \quad \text{e} \quad CVnd = CV * Qnd / QT = \mathbf{167.586,15}$$

Gli stessi rapporti Qd/QT e Qnd/QT sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi utenze domestiche CFd e costi fissi utenze non domestiche CFnd, in formule:

$$CFd = CF * Qd / QT = \mathbf{\text{€ } 945.661,17} \quad \text{e} \quad CFnd = CF * Qnd / QT = \mathbf{\text{€ } 105.423,83}$$

Considerato quanto stabilito dal c. 4 art. 14 del vigente Regolamento TARI dove è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in base alla percentuale della raccolta differenziata nell'anno precedente, inferiore nell'anno 2020 al 85% e pertanto determinando tale abbattimento nello 0,57%, dei costi variabili utenze domestiche, dato approssimato al secondo decimale calcolato considerando € 1,00 per ogni utenza domestica determinato in **8591** utenze, da cui la ripartizione definitiva tra costi fissi e variabile risulta essere:

	costi fissi (€)	costi variabili (€)	Totale (€)
Totale costi - parte domestica (€)	€ 945.661,17	€ 1.494.694,25	€ 2.437.613,90
Totale costi - parte non domestica (€)	€ 105.423,83	€ 176.154,75	€ 284.320,10
Totale (€)	€ 1.051.085,00	€ 1.670.849,00	€ 2.721.934,00

I costi così determinati hanno consentito di determinare le tariffe TARI 2021 elaborate sulla base imponibile presente nella banca dati tributaria, tenendo conto del vigente Regolamento TARI, delle occupazioni, delle riduzioni, dei nuclei familiari, delle superfici dichiarate e delle destinazioni d'uso come meglio specificato nel piano tariffario di cui all'allegato "A" della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (art. 21 vigente Regolamento TARI);

Richiamato l'art. 25-bis del nuovo Regolamento TARI di cui alla proposta di Consiglio Comunale da approvare in data odierna, che prevede l'introduzione di una riduzione automatica tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 del **95%** per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano comunque subito una contrazione nelle attività;

Considerato inoltre che per le seguenti attività presenti nell'allegato L-quinquies: (1 - Associazioni, Circoli e Istituzioni: Politiche – Sindacali – Religiose, Enti di assistenza, Enti pubblici non economici, Istituti religiosi 3- autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 9 – Case di Cura e Riposo 10 - Ospedali 11 – Uffici- Agenzie, Laboratori Analisi Cliniche, Studi professionali 12 – Banche, Istituti di Credito 14 - Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, plurilicenze 24 – Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari 25 – plurilicenze alimentari e/o miste 26 – Ortofrutta, Pescherie, pizza al taglio 27 – Ipermercati di generi misti 28 – Banchi di mercato generi alimentari (che non hanno subito provvedimenti di sospensione dell'attività)) non è prevista nessuna riduzione automatica salvo il caso in cui, pur rientranti nell'elenco di esclusione dalla riduzione, dimostrino entro e non oltre il 31/12/2021, con istanza autocertificata opportunamente documentata, di aver avuto una contrazione evidente nelle stesse, possono comunque beneficiare della succitata riduzione;

Dato atto che la relativa copertura dell'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, può essere disposta con l'apposito fondo istituito con D.L. n. 73/2021 (sostegni bis) e a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021, in numero 6 rate uguali:

- prima rata: 31/07/2021
- seconda rata: 31/08/2021
- terza rata: 30/09/2021
- quarta rata: 31/10/2021
- quinta rata 30/11/2021
- sesta rata 31/12/2021

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2021.

RITENUTO altresì di dover prevedere che, al fine di agevolare il contribuente al pagamento della TARI, venga inviato apposito avviso di pagamento contenente i modelli F 24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 precompilati per il versamento e mettere a disposizione il portale web che offre la possibilità per il ravvedimento di effettuare il calcolo con un programma di facile utilizzo, e risponde all'esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato PDF archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa.

DI DARE ATTO CHE il mancato recapito dell'avviso di pagamento non esime dall'obbligo di pagamento alle scadenze previste suindicate;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Cagliari sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che con il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 per il solo anno 2021 è stato prorogato il termine per l'approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Di dare atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il successivo parere;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Cagliari, nella misura del 5 %;
- 5) Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI dell'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita solo attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) Dato atto che la relativa copertura dell'agevolazione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, di cui all'art 25-bis dell'approvando regolamento TARI, può essere disposta con l'apposito fondo istituito con D.L. n. 73/2021 (sostegni bis) e a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- 7) Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021, in numero 6 rate uguali:
 - prima rata: 31/07/2021
 - seconda rata: 31/08/2021
 - terza rata: 30/09/2021
 - quarta rata: 31/10/2021
 - quinta rata 30/11/2021
 - sesta rata 31/12/2021
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/12/2021.
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
- 9) Di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L'Istruttore: Dott.ssa Paola Pitzalis

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Paola Pitzalis